**N. 00213/2016 REG.PROV.COLL.**

**N. 00614/2013 REG.RIC.**

**N. 00497/2014 REG.RIC.**

**N. 01225/2015 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 614 del 2013, proposto da:   
Cartiere Modesto Cardella s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Grassi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via G. La Pira 21;

***contro***

la Provincia di Lucca in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Corsi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via Senese 12; l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Simongini, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale ARPAT in Firenze, Via Porpora 22; il Comune di Lucca in persona del Sindaco in carica e l’Azienda USL n. 2 di Lucca in persona del Direttore Generale in carica, non costituiti in giudizio;

***nei confronti di***

Luigi Martini e Marco Riccomini, non costituiti in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 497 del 2014, proposto da:   
Cartiere Modesto Cardella s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Grassi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via G. La Pira 21;

***contro***

la Regione Toscana in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Ciari, domiciliata presso l’Avvocatura regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana 1; il Comune di Lucca in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2015, proposto da:   
Cartiere Modesto Cardella s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Grassi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via G. La Pira 21;

***contro***

la Provincia di Lucca in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Corsi, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via Senese 12; l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) in persona del Direttore Generale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Simongini, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale ARPAT in Firenze, Via Porpora 22; il Comune di Lucca in persona del Sindaco in carica, la Regione Toscana in persona del Presidente in carica e l’Azienda USL n. 2 di Lucca in persona del legale rappresentante, non costituiti in giudizio

***nei confronti di***

Miria Ferroni, Daniele Benedetti, Luigi Martini e Marco Riccomini, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

quanto al ricorso n. 614 del 2013:

- della determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca - Servizio Ambiente- U.O.S. AIA e nuove competenze in materia ambientale n. 678 del 19 febbraio 2013 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compresi, in particolare:

- la nota ARPAT prot. n. 254/11/FA del 30 novembre 2011, recante relazione su una nuova indagine sull'inquinamento acustico prodotto dallo stabilimento della ditta Cartiere Modesto Cardella s.p.a.;

- la nota ARPAT prot n. 25/13/FA del 4 febbraio 2013, recante relazione su indagine sull'inquinamento acustico prodotto dall'impianto di depurazione e di riciclo delle acque di produzione asservito allo stabilimento della ditta Cartiere Modesto Cardella s.p.a.;

- le controdeduzioni ARPAT alle osservazioni presentate dalla Società ricorrente alla Provincia di Lucca, in merito alla citata nota ARPAT prot n. 254/11/F A del 30 Novembre 2011;

- il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Lucca approvato con la deliberazione del Consiglio comunale di Lucca n. 108 del 25 novembre 2004, nella parte in cui inserisce lo stabilimento della Società ricorrente in Classe quinta anziché in Classe sesta;

quanto al ricorso n. 497 del 2014:

- del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R, recante "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)", pubblicato sul BURT n. 2 del 10 gennaio 2014 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

quanto al ricorso n. 1225 del 2015:

A) della determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca - Servizio Ambiente n. 2154 del 19 maggio 2015, avente ad oggetto "D.Lgs. l 52/2006 e s.m. i. -AIA - Cartiere Modesto Cardella s.p.a., inst. Di San Pietro a Vico - riesame, risanamento acustico e aggiornamento (impianto anaerobico, modifiche al reparto seccheria, deroga limite per il boro allo scarico)", per la parte in cui, a conclusione del procedimento di riesame dell'AIA relativa all'istallazione gestita dalla ricorrente, ha imposto una serie di prescrizione illegittime con riferimento, in particolare:a) sul risanamento acustico dell'installazione:

- di stabilire che la società dovrà procedere con la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento acustico (versione n 5 pervenuta il 29 gennaio 2015, prot. n 19265/9.8.2) secondo la tempistica ivi prevista,

- di stabilire che entro due mesi dal termine di ogni step (gruppo di interventi) previsto dal piano la società dovrà provvedere ad una verifica, tramite misure acustiche, dei risultati ottenuti;

- di riservarsi la possibilità di individuare ulteriori prescrizioni per il risanamento acustico dell'installazione alla luce dei risultati che saranno ottenuti al termine di ogni step;

- di ricordare che la società è comunque tenuta all'esecuzione di tutti gli interventi necessari per il raggiungimento del pieno rispetto della zonizzazione acustica comunale tra cui, in via prioritaria, quelli già previsti dal piano o altri che nel frattempo, alla luce dei risultati che saranno stati ottenuti, saranno individuati come maggiormente efficaci o comunque più idonei e fattibili;

-di posticipare ad agosto 2018 la scadenza ultima stabilita dalla diffida emessa con D. D. n. 678 del 19 febbraio 2013 per il risanamento acustico dell'installazione;

b) per le emissioni sonore:

- il rispetto del piano comunale di classificazione acustica del territorio del Comune di Lucca, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. l 08 del 25 novembre 2004, indicando anche, nell'ambito del monitoraggio delle emissioni sonore, la necessità che la valutazione dell'impatto acustico venga sempre fatta "al ricettore";

B) dell'atto unico SUAP n. 175/2015 del Comune di Lucca, avente ad oggetto "Riesame Autorizzazione Integrata Ambiente (AIA)", con cui il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive ha rilasciato alla ricorrente la “determina Dirigenziale dell'Amministrazione Provinciale n. 2154 del 19/5/2015 di riesame dell’AIA per il risanamento acustico, aggiornamento (impianto anaerobico, modifiche al reparto seccheria, deroga limite per il boro allo scarico), con l'obbligo di osservarne le prescrizioni in essa indicate” e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi inclusi:

- la nota dell'ARPAT -Dipartimento di Lucca del 20 marzo 2015, rif, int. 31/15/FA;

- la nota dell'ARPA T-Dipartimento di Lucca del 25 marzo 2015 avente ad oggetto "Note afferenti l'inquinamento acustico prodotto dalla Ditta Cartiere Modesto Cardella s.p.a.';

- la nota dell'ARPAT - Dipartimento di Lucca del 16 gennaio 2015, fascicolo n.: LU.01.17.18/22.47;

- la nota dell'ARPAT- Dipartimento di Lucca del 30 ottobre 2014, LU.Ol.l7.18/22.47, con allegato il parere ARPAT Rif. int. N. 126/14/FA del 30 ottobre 2014;

- la nota dell' ARPAT- Dipartimento di Lucca del 13 maggio 2014, rif. Int. 61/14/F A;

- la nota dell'ARPAT-Dipartimento di Lucca del 27 febbraio 2014 cl. LU.01.17.18/22.42;

- la nota dell'ARPAT- Dipartimento di Lucca del 13 febbraio 2014, LU.0l.17.18/22.47;

- la nota del Comune di Lucca - Settore Dipartimentale 4 U.0.4.2 Edilizia Privata del 15 gennaio 2015, prot 4664/15;

- la nota del Comune di Lucca prot. gen. n. 91808 del3 ottobre 2014;

- la nota del Comune di Lucca del 9 ottobre 2013 avente ad oggetto "Piano di risanamento - acustico D.P.CM 14/11/1997- ditta Cartiera Modesto Carde/la S.p.A. Ubicata in Via Acquacalda trav. II, 20 frazione S. Pietro e Vico - Lucca (nota Provincia Lucca P. G. 51877 del 01/07/2013)- Trasmissione parere";

- i verbali delle conferenze di servizi richiamate in premessa dalla determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca - Servizio Ambiente n. 2154 del 19 maggio 2015, ed in particolare le conferenze di servizi del 17 febbraio 2014, del 1° aprile 2014, del l6 maggio 2014, del 12 novembre 2014, del l6 gennaio 2015 e dell'8 maggio 2015, nonché per l'annullamento

C) in quanto atto presupposto, del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Lucca approvato con la deliberazione del Consiglio comunale di Lucca n. 108 del 25 novembre 2004, nella parte in cui inserisce lo stabilimento della Società ricorrente in Classe quinta anziché in Classe sesta, già impugnato con ricorso r.g. n. 614/2013.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Lucca, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) e della Regione Toscana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2016 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’impresa ricorrente opera nel campo della produzione di carta e possiede un impianto sito nel Comune di Lucca, località San Pietro a Vico, in Via Acquacalda n. 20. Nell'ambito della classificazione acustica del territorio comunale come risultante dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (nel seguito: “PCCA”), approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 108 del 25 novembre 2004, l'impianto è stato collocato nella Classe quinta di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997, ovvero in un'area "prevalentemente industriale" con limiti di immissione pari a 70/60 dB(A) e limiti di emissione di 65/55 dB(A), mentre le zone circostanti sono inserite in Classe quarta corrispondente alle aree "di intensa attività umana" con limiti di immissione pari a 65/55 dB(A) e limiti di emissione di 60/50 dB(A).

A seguito di specifica richiesta la Provincia di Lucca — Dipartimento Ambiente e Sviluppo — Servizio Ambiente, Scarichi, Acque ed Emissioni Atmosferiche e Sonore, con determinazione dirigenziale n. 141 del 24 ottobre 2007, ha rilasciato alla ricorrente l’autorizzazione integrata ambientale (nel seguito: “AIA”) per lo stabilimento. Essa, per quanto di interesse nella presente sede, ha imposto di rispettare il PCCA e di presentare, entro tre mesi dalla notifica del provvedimento, un piano di bonifica acustica. Inoltre, il piano di monitoraggio e controllo allegato al provvedimento ha prescritto di realizzare campagne di rilevamento del rumore presso punti di misurazione concordati con l'Autorità competente.

La ricorrente ha trasmesso il piano pronunciandosi sul quale l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (nel seguito: “ARPAT”), con nota prot. n. 101399 del 3 dicembre 2008, ha ritenuto che non sussistessero elementi sufficienti per rilasciare parere positivo poiché "non sono stati indicati né i livelli di rumore attualmente presenti nelle zone su cui si intende agire, né gli abbattimenti che si prevedono di conseguire con l'adozione delle relative descritte opere". In particolare, è stata rilevata la pretesa mancanza di "interventi mitigatori sul fronte dell'abitazione del Sig. Luigi Martini, residente in Via Villa Landi, 7 — frazione San Pietro a Vico — Lucca", da cui sarebbe derivato il persistente superamento del valore limite di emissione notturno di 50 dR(A), così come rilevato con precedenti sopralluoghi effettuati tra il 2006 ed il 2007 che avevano condotto all'adozione, il 20 ottobre 2006, dell'ordinanza prot. n. 63583 del del Comune di Lucca con la quale era stato imposto di adottare ulteriori opere di insonorizzazione atte a garantire il rispetto del valore limite di emissione notturno di 50 dB(A), vigente nella zona in cui sorge l'abitazione maggiormente disturbata ed in generale nella zona in cui sorgono le abitazioni limitrofe, inserita in un'area di Classe quarta (area di intensa attività umana). Nei confronti di tale ultimo provvedimento l’attuale ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica successivamente trasposto in sede giurisdizionale; il giudizio si è concluso con la sentenza di questo Tribunale Amministrativo 20 aprile 2010, n. 981, che ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

Con nota del 10 aprile 2009 la ricorrente ha trasmesso le proprie osservazioni e successivamente, con nota del 28 febbraio 2010, ha chiesto l'aggiornamento dell'AIA a seguito delle modifiche apportate alla macchina continua MC4. Nel corso dell'istruttoria a seguito della conferenza di servizi del 14 aprile 2010 le Amministrazioni competenti hanno richiesto, tra l'altro, l'invio di una valutazione previsionale acustica comprovante il rispetto del PCCA a seguito delle predette modifiche del quadro emissivo e una proposta di ulteriore miglioramento del clima acustico nell'area dello stabilimento. La ricorrente, con nota del 16 giugno 2010, ha trasmesso la relazione. A seguito della segnalazione di variazione del quadro emissivo dell'impianto e della relativa richiesta di revisione dell'AIA, la Provincia di Lucca, con determinazione dirigenziale n. 4152 del 16 luglio 2010, ha provveduto all'aggiornamento richiesto.

Con nota prot. n. 884 in data 7 febbraio 2012 l'ARPAT ha trasmesso all'Amministrazione provinciale la relazione prot. n. 254/11/FA del 30 novembre 2011, riguardante nuovi rilievi fonometrici effettuati presso l'immobile del sig. Luigi Martini e dalla quale sarebbe emersa la persistenza del superamento dei valori limite di emissione notturni stabiliti dal PCCA, il cui rispetto è imposto alla Società da parte dell'AIA. In base ai nuovi rilevamenti fonometrici svolti, secondo l'ARPAT sarebbe emersa un'ampia violazione del valore limite di emissione notturno di 50 dB(A), nell'area di classe quarta in cui ricade l'abitazione esaminata. Conseguentemente, con nota prot. n. 34622/9.8.2 del 17 febbraio 2012 il Servizio Ambiente — Dipartimento Ambiente e Risorse Naturali della Provincia di Lucca ha comunicato alla Società ricorrente l'avvio del procedimento ex art. 29-decies, del d.lgs. 3 aprile 2006, n.. 152, di "diffida a rientrare nelle condizioni di esercizio autorizzate". La ricorrente con nota del 1° giugno 2012 ha trasmesso le proprie osservazioni, e con nota del 30 luglio 2012 l'ARPAT ha presentato controdeduzioni. Con nota del 14 febbraio 2013 la ricorrente ha inviato ulteriori osservazioni. Dopo che il procedimento di diffida era già stato avviato, l'ARPAT ha inviato alla Provincia di Lucca un’ulteriore relazione di cui al prot. n. 25/13/FA del 4 febbraio 2013, contenente il resoconto di successive rilevazioni acustiche effettuate a seguito dell'esposto presentato al Comune ed alla Provincia di Lucca dal Sig. Marco Riccomini in data 5 dicembre 2012.

A conclusione del procedimento il dirigente del Servizio Ambiente — U.O.S. AIA e nuove competenze in materia ambientale della Provincia di Lucca ha adottato la determinazione n. 678 del 19 febbraio 2013 che, in uno con il PCCA e gli altri atti presupposti, sono stati impugnati con gravame rubricato sub R.g. n. 614/2013, notificato il 19 aprile 2013 e depositato il 3 maggio 2013, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si sono costituiti l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (nel seguito. “ARPAT”) e la Provincia di Lucca chiedendo l’inammissibilità e, comunque, la reiezione del ricorso nel merito.

All’udienza dell’8 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Nelle more della definizione del predetto giudizio, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (nel seguito: “DPGR”) n. 2/R dell'8 gennaio 2014 la Regione Toscana ha approvato e pubblicato un nuovo regolamento di attuazione della legge della Regione Toscana 1 dicembre 1998, n. 89, in materia di inquinamento acustico, destinato a sostituire le Linee Guida di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 77/2000. A dire della ricorrente, la Regione avrebbe così cristallizzato, senza alcun termine ultimo, i piani di classificazione acustica comunali già approvati, a prescindere dalla loro reale ed effettiva rappresentatività delle condizioni acustiche di alcune porzioni di territorio. Essa allora con ulteriore ricorso, notificato il 10 marzo 2014 e depositato il 19 marzo 2014, rubricato sub R.g. n. 497/2014, ha impugnato il decreto regionale lamentando l’illegittimità dell’art. 19, nella parte in cui non prevede come obbligatoria la necessità di aggiornamento e modifica dei piani di classificazione acustica comunali già approvati prima della sua entrata in vigore.

Si é costituita la Regione Toscana chiedendo l’inammissibilità e, comunque, la reiezione del ricorso nel merito.

All’udienza dell’8 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. A chiusura del procedimento di rinnovo dell'AIA, con atto unico SUAP n. 175/2015 il Comune di Lucca ha rilasciato alla ricorrente la determinazione dirigenziale della Provincia dì Lucca - Servizio Ambiente n. 2154 del 19 maggio 2015 con la quale l'Amministrazione ha determinato, per quanto riguarda il risanamento acustico dell’installazione, "di stabilire che la società dovrà procedere con la realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento acustico secondo la tempistica ivi prevista"; "di stabilire che entro due mesi dal termine di ogni step (gruppo di interventi) previsto dal piano la società dovrà provvedere ad una verifica, tramite misure acustiche, dei risultati ottenuti" e "di riservarsi la possibilità di individuare ulteriori prescrizioni per il risanamento acustico dell'installazione alla luce dei risultati che saranno ottenuti al termine di ogni step", posticipando ad agosto 2018 la scadenza ultima stabilita dalla diffida emessa con D.D. n. 678 del 19 febbraio 2013. L'Amministrazione ha altresì imposto alla ricorrente di rispettare il piano comunale di classificazione acustica del territorio del Comune di Lucca approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 108 del 25 novembre 2004 indicando anche, nell'ambito del monitoraggio delle emissioni sonore, la necessità che la valutazione dell'impatto acustico venga sempre fatta "al ricettore". I provvedimenti sono stati allora impugnati con ulteriore gravame notificato il 17 luglio 2015 e depositato il 31 luglio 2015, rubricato sub R.g. n. 1225/2015, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

Si sono costituiti l’ARPAT e la Provincia di Lucca chiedendo la reiezione del ricorso.

All’udienza dell’8 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso sub R.g. n. 614/2013 sono impugnati la determinazione della Provincia di Lucca n. 678 del 19 febbraio 2013 ed il PCCA nella parte in cui inserisce lo stabilimento della ricorrente in classe quinta anziché sesta, unitamente agli atti presupposti. Con la determinazione, in particolare, la ricorrente è stata diffidata a rientrare nel pieno rispetto del PCCA del Comune di Lucca entro sei mesi e a presentare, entro sessanta giorni, un piano di intervento che valuti anche la problematica segnalata nella relazione ARPAT relativa al superamento dei limiti acustici presso l’abitazione del sig. Martini, individuando adeguati interventi di mitigazione.

La ricorrente, con primo motivo, lamenta che la determinazione n. 678/2013 della Provincia di Lucca l’abbia diffidata a rispettare il PCCA sulla base dell'errato presupposto di un superamento dei valori limite di emissione che si fonda soltanto sulle misurazioni compiute dall'ARPAT di cui aveva contestato la correttezza tecnica nelle osservazioni del 1° giugno 2012 e nelle successive controdeduzioni, che la Provincia di Lucca, tuttavia, non avrebbe preso in considerazione replicando con una motivazione insufficiente ed apodittica.

Secondo la ricorrente, le rilevazioni compiute dall'ARPAT presso l'abitazione del Sig. Martini sarebbero tecnicamente errate per diverse ragioni.

In primo luogo, sarebbe errata la metodologia di misura e di valutazione seguita in occasione dell'accertamento poiché il livello di rumore ambientale e residuo sono stati rilevati attraverso misure fonometriche di brevissima durata, pari a cinque minuti, e la misura del livello di rumore residuo è stata effettuata nella notte fra il 13 (sabato) ed il 14 agosto 2011 (domenica) e non potrebbe quindi ritenersi rappresentativa della situazione di normale utilizzo dell'impianto. Il rumore residuo sarebbe infatti determinato in maniera significativa dai volumi di traffico e dalle attività presenti nelle aree circostanti la cartiera, e mentre queste nella giornata di misurazione erano chiuse, il traffico era certamente ridotto. Parimenti, le misure di rumore residuo di durata così limitata (5 minuti) e ravvicinata nel tempo non sarebbero rappresentative del livello di rumore residuo nell'intero periodo di riferimento. Contrariamente a quanto prescritto dall'allegato B, punto 2, lett. a) e b) del D.M. 16 marzo 1998, non si è proceduto né ad una misurazione "per integrazione continua" ossia "durante l'intero periodo di riferimento" (lett. a), né all'applicazione della "tecnica di campionamento” (lett. b) adeguata, perché le rilevazioni sono state effettuate con misurazioni di breve durata ed in periodi sostanzialmente consecutivi rendendoli di fatto un unico campione notturno di 15 minuti, quando, invece, in una cartiera esistono centinaia di sorgenti alcune delle quali lavorano con cadenza tipicamente discontinua. La conoscenza del livello di rumore residuo rappresentativo dell'intero periodo di riferimento sarebbe stato elemento essenziale stimare correttamente il livello di emissione che non è misurabile direttamente, ma determinabile solo per via indiretta conoscendo i livelli di rumore ambientale e residuo.

Inoltre misurazioni di così breve durata, anche se fossero state fatte in una giornata rappresentativa, non sarebbero state comunque utilizzabili per valutare i livelli di emissione. Infatti, nei giorni di misurazione ARPAT attribuisce all'intero tempo di riferimento (cioè il periodo notturno di 8 ore) solamente tre e, in un unico caso, quattro campionamenti con durata di cinque minuti ciascuno, effettuati durante la rilevazione del rumore nel giardino del Sig. Martini, ma non chiarisce perché tali sporadiche e brevissime misurazioni darebbero elementi rappresentativi di un universo di elementi molto più ampio e probabilmente assai più variegato, se osservato in modo continuativo per le ventiquattro ore consecutive.

A dire della ricorrente, poi, i rilevamenti sono stati eseguiti utilizzando modalità e tecniche inadeguate né ARPAT ha giustificato le proprie scelte in materia di modalità e tempi del campionamento. La dimostrazione più evidente della disomogeneità di situazioni concretamente ravvisabili sarebbe fornita dalla tabella a pag. 23 della stessa relazione di ARPAT, che all'esterno della cartiera riporta un Leq di 52,7 in data 27 maggio 2011, contro un Leq di 54,9 d13(A) in data 19 novembre 2011, pur in mancanza di alcuna modifica al ciclo produttivo tale da giustificare un simile scostamento.

La ricorrente poi chiede che venga disposta la rimessione della seguente questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea: “se la direttiva comunitaria relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (Dir. 25 giugno 2002, n. 2002/49/CE, articoli 5 e 6, allegati I, II) osta ad una normativa nazionale sull'inquinamento acustico in ambiente esterno che continua ad utilizzare descrittori e metodi di determinazione dei descrittori stessi diversi rispetto a quelli indicati a livello comunitario, omettendo di dare attuazione all'art. 5, comma 1, secondo periodo della direttiva 2002/49/CE che impone agli Stati membri, laddove, per poterne valutare gli effetti fastidiosi o nocivi, si vogliano rappresentare dati di rumore ambientale prodotto da attività industriali che si trovano specificatamente definite nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio (tra le quali: 6.1.b-Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni), di convertire i descrittori acustici nazionali in quelli indicati e determinati ai sensi degli allegati I e II”.

Con ulteriore argomentazione la ricorrente lamenta le che misurazioni effettuate dall'ARPAT sarebbero erronee anche poiché i rilievi sono stati eseguiti direttamente presso l'abitazione del Sig. Martini, cioè presso un ricettore, anziché in prossimità della sorgente e, quindi, dello stabilimento di sua proprietà in asserito contrasto con l'art. 2, comma 1, lett. e) della legge n. 447/1995. La questione relativa all'individuazione delle corrette modalità di effettuazione dei rilevamenti fonometrici aventi ad oggetto la misurazione del "livelli di emissione" delle sorgenti sonore origina dal contrasto tra l'art. 2 della legge n. 447/1995 e l'art. 2 del d.P.C.M. 14 novembre 1997, in merito al luogo nel quale gli accertamenti devono essere svolti. Laddove la misurazione dei livelli di emissione venga effettuata nei pressi della sorgente sonora, i risultati ottenuti dall'analisi fonometrica saranno confrontati con i valori limite fissati per la classe acustica di appartenenza della sorgente stessa che, come si è detto, risultano verosimilmente meno rigorosi. Laddove, invece, si proceda a misurare i suddetti livelli di emissione presso i ricettori, le rilevazioni dovranno essere parametrate ai valori limite corrispondenti alla classe acustica nella quale sono collocati questi ultimi, che verosimilmente sono più stringenti. Erroneamente, a suo dire, l'Amministrazione provinciale e 1'ARPAT sostengono che il contrasto normativo sarebbe risolto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1081/2011 poiché questo giudice avrebbe potuto leggere la normativa di riferimento in modo da eliminare il contrasto tra l'art. 2 della legge n. 447/1995 e l'art. 2 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 in virtù della particolare localizzazione del punto di rilevamento utilizzato nel caso di specie, relativo al territorio del comune di Capannori, ma soprattutto in considerazione del Regolamento per l'attuazione del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale a norma del quale (art. 3) il valore limite di emissione è il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità dei ricettori o al confine di pertinenza del'area dell'attinente all'impianto". La situazione del Comune di Lucca presenterebbe caratteristiche diametralmente opposte in quanto il "Regolamento delle attività rumorose" per la gestione del PCCA, approvato con deliberazione consiliare n. 108/2004, precisa letteralmente all’art. 2 che il valore limite di emissione é il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Da ultimo, la ricorrente sottolinea che in base alla Norma UNI 10855 ("Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti"), la valutazione quantitativa del livello di pressione sonora di una specifica sorgente, da effettuarsi presso un determinato punto di misura (es.: spazi utilizzati da persone e comunità), non può basarsi sulla misura, diretta o indiretta, del suo livello di "emissione" così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e) della legge n. 447/1995 ma occorre eseguire un'analisi accurata del contributo che la pluralità di "emissioni" di una singola sorgente vi apportano.

Con secondo motivo la ricorrente deduce che i richiami effettuati al PCCA sia dall'AIA, sia dal provvedimento di diffida, avrebbero carattere generico e non chiarirebbero a quali dei limiti indicati nel piano la Società debba attenersi. La relazione illustrativa del PCCA del Comune di Lucca individua, al par. 4, la c.d. "mappa delle criticità" e si tratta della "sovrapposizione della Zonizzazione acustica con i valori dei livelli sonori rilevati in campo e/o con la mappa del rumore", tramite la quale è possibile individuare "le aree in cui vi sono evidenti probabilità di superamento dei limiti di zona per periodi temporali sufficienti a giustificare interventi di risanamento acustico". Da un'analisi degli elaborati grafici di cui alle pag. 39-40, risulterebbe che lo stabilimento è compreso nella suddetta "area critica" individuata dal PCCA e per la quale la relazione illustrativa precisa che "si deve poi considerare che nel tempo si deve conseguire progressivamente una riduzione dei livelli sonori con riferimento ai valori di qualità (valori di 3dB inferiori ai limiti di legge)". Secondo la ricorrente, la funzione propriamente attribuita al PCCA dalla legge n. 447/1995 è quella di operare una classificazione del territorio finalizzata al raggiungimento, nelle diverse zone, dei relativi valori di qualità. Emergerebbe quindi che i valori limite di emissione e di immissione indicati dal PCCA hanno carattere strumentale al rispetto dei valori di qualità i quali rappresenterebbero obiettivi da raggiungere nel breve, medio e lungo termine, in una prospettiva finalizzata al risanamento acustico. Conseguentemente, deduce la ricorrente, in base alle previsioni del piano non potrebbe essere tenuta al rispetto dei limiti di emissione e di immissione ma solamente ai valore di qualità.

Inoltre, deduce la ricorrente, poiché il provvedimento di AIA, imponendo il generico rispetto del PCCA, è riferito ai soli valori di qualità, l'eventuale superamento dei valori limite di emissione di cui al d.P.C.M. 14 novembre 1997 non può rilevare ai fini della verifica del rispetto delle condizioni dettate dall'autorizzazione integrata ma, al più, per i profili di cui alla legge n. 447/1995 con l'applicazione di una sanzione amministrativa. Detto superamento non potrebbe invece condurre alla sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale poiché questa conseguenza non è prevista da alcuna disposizione espressa.

Con terzo motivo la ricorrente ricorda che il provvedimento di diffida impugnato le ha imposto di prendere in considerazione, in sede di predisposizione del piano di intervento, anche la problematica segnalata dall'ARPAT con riferimento all'esposto presentato dal sig. Riccomini. Secondo l'indagine effettuata dall'ARPAT il 31 gennaio 2013 è risultato che nell'abitazione del sig. Riccomini, pur non essendo superati i limiti di emissione e di immissione stabiliti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997, il rumore che raggiunge l'edificio e che disturba l'esponente anche quando sono chiuse le finestre della sua casa" ha carattere "sicuramente disturbante" oltre che "anomalo". L'ARPAT ha perciò concluso per la necessità di "un adeguato intervento di bonifica ma dall'analisi che essa ha condotto emergerebbe che, essendo rispettati tutti i limiti fissati dalla normativa in materia di inquinamento acustico, la valutazione in base alla quale si è ritenuto di imporre "un adeguato intervento di bonifica" non sarebbe connessa a parametri di natura oggettiva ma a considerazioni concernenti la tollerabilità o l’accettabilità delle emissioni acustiche. Resterebbe così ulteriormente confermata l'estraneità all'ambito "pubblicistico", sul quale si colloca il procedimento relativo alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute in un'AIA, delle valutazioni attinenti alla accettabilità o la tollerabilità delle emissioni acustiche. Sottolinea inoltre che nella propria indagine 1'ARPAT ha affermato del tutto apoditticamente che il rumore che interessa l'abitazione del sig. Riccomini è "sicuramente disturbante" e proviene "sicuramente" all'impianto di depurazione della Cartiera, ma singolarmente la stessa Agenzia, nell'altra indagine relativa all'abitazione del sig. Martini, ha invece precisato che l'impianto deve considerarsi, ai fini della misura del valore di emissione di rumore esterno ad essa associabile, come una sorgente sonora unica.

Con quarto motivo la ricorrente, per l’ipotesi in cui le censure sin qui formulate non dovessero essere accolte, impugna anche il PCCA del Comune di Lucca. Sostiene che questo non è stato già gravato in quanto, all'epoca dell'approvazione definitiva, riteneva senz'altro possibile rispettare, per quanto riguarda il rumore esterno provocato dall'attività industriale, i limiti di immissione (coincidenti con i valori di attenzione) della classe di destinazione d'uso del territorio in cui si trovano i ricettori e, in prospettiva temporale, i valori di qualità il cui rispetto è stato in seguito imposto dal provvedimento di AIA. In particolare, al tempo dell'approvazione del PCCA così come all'epoca del rilascio dell'AIA, l'Amministrazione non faceva riferimento ad un'interpretazione che si presume derivare dalla più recente giurisprudenza, in particolare dalla sentenza n. 1081 del 21 febbraio 2011, pronunciata dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 2, comma 1, lett. e) della legge n. 447/1995, pur stabilendo che le misurazioni relative ai valori limite di emissione sono effettuate in prossimità della sorgente sonora, dovrebbe essere letto congiuntamente con l'art. 2 del D.P.C.M. 14 novembre 1997. Secondo l'impostazione oggi applicata dal provvedimento impugnato, il luogo di misurazione del livello di emissione è quello idoneo a rilevare l'effetto prodotto dalla sorgente presso il ricettore. Stante questa lettura del quadro normativo, il Piano sarebbe illegittimo nella parte in cui ha inserito l'impianto de quo, che esiste da oltre cento anni, in Classe quinta acustica in luogo della superiore sesta riservata alle "aree esclusivamente industriali". La classificazione dell'area sulla quale insiste l'impianto contrasterebbe in primo luogo, con la legge n. 447/95 e con il DPCM 14 novembre 1997, secondo cui i Comuni sono tenuti ad assegnare a zone acusticamente omogenee del proprio territorio una determinata classe acustica legata alla presenza di determinate sorgenti e determinati ricettori, secondo la definizione riportata nella Tabella A allegata al DPCM stesso e con le indicazioni offerte dalla Delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 77/2000, che prescrive di seguire, nel separare le diverse classi, i "confini naturali generati da discontinuità morfologiche del territorio (argini, crinali, mura, linee continue di edifici)". A sud della cartiera non viene seguito il confine naturale di via Massagli ma, inspiegabilmente, si ricava un tassello di territorio classificato in Classe quarta sul quale insiste l'abitazione dell'esponente sig. Martini. La classificazione acustica del territorio interessato dallo stabilimento e i ricettori ad essa circostanti, secondo la ricorrente, dovrebbe essere la seguente: Classe sesta assegnata all'area esclusivamente industriale in cui sono presenti i fabbricati e tutte le sorgenti di pertinenza dello stabilimento, e Classe quinta assegnata a una fascia perimetrale di dimensione adeguata che consideri le effettive posizioni delle sorgenti e dei ricettori nonché le leggi di propagazione del rumore.

Poiché poi l'impianto avrebbe dovuto essere inserito in Classe sesta il Comune, al fine mantenere le abitazioni situate nelle vicinanze dello stabilimento, avrebbe dovuto inserire "zone cuscinetto" oppure attuare un apposito piano di risanamento (art. 7 legge n. 447/1995), in forza del divieto di contatto tra aree con scostamenti di livello superiori a 5 dB(A) sancito dall'art. 4, lett. a), della legge n. 447/1995 e ribadito dalla Delibera del Consiglio regionale n. 77/2000.

Con quinto motivo la ricorrente lamenta che la diffida emanata dalla Provincia di Lucca ometta di considerare le iniziative promosse presso il Comune di Lucca, per consentire la completa valutazione dell'impatto acustico del proprio impianto, anche con miglioramenti idonei a garantire il rispetto dei limiti di emissione.

2. Il ricorso sub R.g. n. 497/2014 ha ad oggetto la legittimità del regolamento regionale in materia di inquinamento acustico approvato con DPGR n. 2/R dell'8 gennaio 2014 e destinato a sostituire le Linee Guida di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 77/2000. La ricorrente, con un unico e articolato motivo, lamenta l’illegittimità dell’art. 19, nella misura in cui non prevede come obbligatoria la necessità di aggiornamento e modifica dei piani di classificazione acustica comunali già approvati prima della sua entrata in vigore.

Il Comune di Lucca, nonostante il DPGR n. 2R/2014 riconosca che, nell'applicazione delle linee guida contenute nella delibera del Consiglio Regionale n. 77/2000, sono emerse alcune criticità, non ha mai proceduto all'elaborazione ed all'approvazione di un piano di risanamento acustico per l'area in cui si trova la cartiera ed anzi, il PCCA del 2004 non è mai stato modificato né aggiornato. Il Comune avrebbe confermato quanto derivante da una, peraltro errata, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle condizioni del territorio senza verificare la validità di questo strumento di pianificazione territoriale. A fronte dì tale situazione, l'art. 19 del DPGR n. 2/R/2014 appare del tutto illogico ed irragionevole poiché stabilisce una generale "conferma" dei piani già approvati, indipendentemente dalla verifica di rispondenza ai principi posti dalla vigente normativa. L'illegittimità della disposizione regolamentare impugnata sarebbe ancora più evidente considerando che le stesse premesse del DPGR n. 2/R/2014 (punto n. 3) ammettono l'esistenza di "criticità emerse nel corso di questi anni".

L'art. 19 sarebbe poi illegittimo anche per sviamento di potere perché il nuovo regolamento è stato approvato dalla Giunta Regionale esorbitando dei limiti dettati dall'art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. n. 89/1998. Infatti, tale norma demanda alla Giunta Regionale il solo compito di predispone "i criteri tecnici ai quali i comuni sono tenuti ad attenersi nella redazione dei piani comunali di classificazione acustica", senza distinguere tra i procedimenti già definiti e quelli da avviare. La delega sarebbe finalizzata unicamente alla corretta gestione della classificazione acustica del territorio comunale, senza alcuna possibilità di introdurre sanatorie per i piani già approvati.

La disciplina transitoria dettata dall'art. 19, secondo la ricorrente, sarebbe illegittima anche nella parte in cui non consente l' adeguamento dei piani già approvati pur in presenza delle criticità indicate al punto 3 delle premesse del regolamento.

3. Con il ricorso sub R.g. n. 1225/2015 è contestata la determinazione dirigenziale della Provincia dì Lucca - Servizio Ambiente n. 2154 del 19 maggio 2015 nella parte in cui, a conclusione del procedimento di riesame dell’AIA già rilasciata alla ricorrente, ha imposto una serie di prescrizioni in uno con gli atti presupposti, compreso il PCCA di Lucca nella parte in cui ha inserito il suo stabilimento in classe quinta anziché sesta.

Con primo motivo la ricorrente deduce che i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi in quanto le impongono, tra le prescrizioni generali relative alle emissioni sonore, di rispettare il PCCA di Lucca senza però precisare in cosa consistano tali prescrizioni e come possano incidere rispetto al piano di risanamento che ha già presentato, ed è stato approvato dalle Amministrazioni competenti coinvolte nel procedimento di riesame dell'AIA. Il PCCA del Comune di Lucca non conterrebbe infatti (e, per sua natura, non potrebbe contenere) prescrizioni immediatamente applicabili rispetto all'AIA rilasciata. Il PCCA è, infatti, inquadrabile tra gli strumenti di governo del territorio come atto di natura generale a contenuto normativo finalizzato a fissare i diversi indici di tollerabilità dei rumori per ciascuna zona, quindi essenzialmente rivolto al Comune stesso cui resta demandata la funzione amministrativa di favorirne l'attuazione mediante appositi provvedimenti regolamentari. I provvedimenti impugnati sarebbero quindi illegittimi, per carenza di istruttoria e di motivazione, nella parte in cui prevedono, tra le prescrizioni generali relative alle emissioni sonore, il generico rispetto del PCCA del Comune di Lucca, senza fornire alcuna indicazione circa le concrete modalità attuative né effettuare il bilanciamento con le legittime esigenze di svolgimento dell'attività produttiva.

Con secondo motivo lamenta che i provvedimenti impugnati le impongano di adoperarsi "in proprio", a prescindere dall'adozione del piano di risanamento acustico comunale ex art. 7 L. n. 447/95, affinché concretamente si realizzi l'assetto territoriale astrattamente pianificato mediante un PCCA che sarebbe alla radice illegittimo per i profili già evidenziati. Il Comune di Lucca avrebbe infatti approvato il piano senza considerare le preesistenti destinazioni d'uso del territorio. Le abitazioni presenti attorno alla cartiera, oggetto dei rilevamenti dell'ARPAT e individuate come recettori dal piano di risanamento acustico della ricorrente, sono state realizzate (o comunque hanno modificato la loro destinazione d'uso) successivamente alla realizzazione della cartiera stessa.

Con terzo motivo la ricorrente si duole che l’illegittima classificazione acustica operata dal Comune di Lucca si traduca anche in un'illegittima rilevazione del superamento dei limiti di emissione sonora e nell'imposizione di illegittime prescrizioni nell'ambito del procedimento di rilascio o comunque di riesame dell’AIA di cui è titolare. Come risulta dalla lettura del piano di risanamento acustico aziendale che ha presentato, l'attuale zonizzazione comunale comporta il rispetto di un limite di emissione nel periodo di riferimento notturno pari a 55 dBA per i quattro recettori che ricadono in classe V e il più restrittivo limite di 50 CIBA per i venti recettori che ricadono in classe IV. Qualora, invece, la classe acustica attribuita all'impianto fosse stata la VI (e dunque la V per le aree limitrofe), i limiti di emissione per il periodo notturno sarebbero stati molto meno restrittivi, ovvero di 65 dBA, per la classe quarta, e di 55 dBA per la classe quinta. Conseguentemente, alcuni degli interventi che l'Amministrazione ha richiesto di prevedere per validare il piano di risanamento acustico aziendale nell'ambito del riesame dell'AIA, non sarebbero stati necessari o sarebbero stati di minore entità.

I provvedimenti impugnati sarebbero poi illegittimi nella parte in cui indicano, nell'ambito del monitoraggio delle emissioni sonore, la necessità che la valutazione dell'impatto acustico venga sempre fatta al ricettore e dunque con riguardo, per la maggior parte dei recettori, ai limiti della classe acustica IV (Ovvero al limite di emissione notturno di 50 dBA).

Con quarto motivo la ricorrente lamenta illegittimità derivata dalle censure rivolte avverso la diffida emessa con determinazione dirigenziale 678/2013 mediante il ricorso rubricato sub R.g. 614/2013.

4. ARPAT replica puntualmente alle deduzioni della ricorrente, evidenziando in particolare che essa contesta sotto il profilo tecnico le misurazioni effettuate nell'abitazione presso del sig. Martini poiché la misure fonometriche di cinque minuti non sarebbero rappresentative della reale situazione, ma non ne spiega la ragione. Le misurazioni sono poi relative ad un impianto a ciclo produttivo continuo che lavora ventiquattro ore su ventiquattro, e controparte non prova che, nel periodo notturno, si verifichino significative variazioni di impatto acustico. La discrezionalità tecnica a suo dire sarebbe stata correttamente esercitata nel caso di specie.

5. La Regione Toscana eccepisce inammissibilità del ricorso R.g. 497/2014 poiché dal quadro normativo si evincerebbe che rientra nella sua competenza il solo controllo dei piani acustici in fase di loro adozione e approvazione, ma non anche un controllo postumo su piani già adottati e approvati prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 89/1998. Conseguentemente sarebbe legittimo l'art. 19 del regolamento laddove prevede che esso non trova applicazione per i piani comunali di classificazione acustica già approvati alla data di entrata in vigore del regolamento, in coerenze con il principio *tempus regit actum* secondo il quale il procedimento amministrativo è regolato dalle norme in vigore all'epoca dell'adozione del provvedimento finale.

6. La Provincia di Lucca eccepisce irricevibilità per tardività poiché il PCCA è stato adottato dal Comune di Lucca con deliberazione consiliare n. 108 del 25 novembre 2004 e conterrebbe prescrizioni immediatamente lesive delle posizioni giuridiche degli interessati in quanto, impongono il rispetto di limiti immediatamente vigenti e contenuti nella normativa statale di cui al d.P.C.M. 14.11.1997. Nel merito, replica puntualmente alle deduzioni della ricorrente.

7. In via preliminare, i ricorsi devono essere riuniti per ragioni di connessione.

8. La trattazione deve logicamente prendere le mosse dal ricorso sub R.g. n. 614/2013, con cui sono impugnati la determinazione della Provincia di Lucca n. 678 del 19 febbraio 2013 ed il PCCA nella parte in cui inserisce lo stabilimento della ricorrente in classe V anziché IV, unitamente agli atti presupposti.

8.1 Il primo motivo deve essere respinto poiché la d.d. 678/2013 mostra di avere preso in esame le osservazioni della ricorrente alle quali aveva controdedotto l’ARPAT, ed anche in riferimento a queste ultime il provvedimento viene puntualmente motivato. Le osservazioni presentate dalla ricorrente sono state puntualmente messe a raffronto con le controdeduzioni di ARPAT nelle pagine da 3 a 10 del provvedimento gravato, sicché non può dirsi che in alcun modo sia stato violato il principio in base al quale le osservazioni provenienti da un soggetto interessato ad un emanando provvedimento amministrativo, che interviene nel procedimento in corso, devono essere tenute in considerazione e valutate dell’Amministrazione ai fini della formazione dell’atto terminale.

8.2 Il secondo motivo deve a sua volta essere respinto.

8.2.1 L’ARPAT nel caso di specie ha esercitato discrezionalità tecnica ed è principio consolidato che tale forma di discrezionalità è sindacabile sotto i profili della coerente applicazione delle regole tecniche rilevanti per il settore, nonché della corrispondenza degli atti emessi ai dati concreti in modo logico e non arbitrario. Sia l'apprezzamento dei fatti che i profili tecnici sottostanti al provvedimento finale sono censurabili quando risulti superato il margine oggettivo di opinabilità delle scelte (C.d.S. VI, 12 giugno 2015 n. 2888 in tema di provvedimenti tecnici delle Autorità amministrative indipendenti, con principio applicabile caso di specie).

L’esistenza di tale vizi non appare dimostrata dalle deduzioni proposte dalla ricorrente.

La tabella allegata alla relazione ARPAT del 30 novembre 2011 mostra una rilevante differenza nei risultati delle rilevazioni solo tra i periodi in cui la cartiera è operativa (Leq tra 52,7 e 54,9) e quelli in cui è ferma (Leq 37, rilevazione effettuata il 13 agosto 2001). La misurazione del rumore residuo con la cartiera spenta è corretta e non è dimostrata l’esistenza di altre sorgenti sonore nella zona. Gli altri scostamenti non sono di entità tale da fare apparire irragionevoli i risultati delle rilevazioni effettuate, né la ricorrente spiega perché dovrebbero essere maggiormente rappresentativi i campionamenti effettuati per tempi più lunghi. D’altra parte non è contestata l’affermazione di ARPAT secondo cui il superamento del limite di emissione presso la postazione di cui si tratta è stato sempre riscontrato nel 2006, nel 2011 e anche nel 2013.

8.2.2. La questione di legittimità comunitaria proposta dalla ricorrente non è rilevante nel caso di specie poiché la direttiva 2002/49/CE (nel seguito: “dir. 49”) è stata recepita con d.lgs. 19 agosto 2005, n. 194 il quale prevede espressamente all’art. 1, comma 3, che “laddove non esplicitamente modificate dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, nonché la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico adottata in attuazione della citata legge n. 447 del 1995”. Essa riguarda infatti l’adozione di mappe acustiche strategiche degli agglomerati così come definiti dall’art. 3 par. 1, lett. k), della dir. 49, ossia una parte di territorio, delimitata dallo Stato membro, la cui popolazione è superiore a 100000 abitanti e la cui densità di popolazione è tale che lo Stato membro la considera un'area urbanizzata e prevede l’obbligatoria redazione di piani d’azione. Non si applica quindi alla fattispecie in esame poiché non stabilisce nuovi valori limite di immissione o emissione sonora da adottarsi obbligatoriamente da parte degli stati membri dell’Unione Europea.

8.2.3 Quanto all’individuazione del luogo presso il quale devono essere effettuate le misurazioni, la questione è stata già definita da questa Sezione con sentenza 16 giugno 2015, n. 920, secondo la quale l’interpretazione sistematica della l. n. 447/1995 e del d.P.C.M. 14 novembre 1997 porta a concludere che “ove si accedesse ad un’interpretazione meramente letterale della disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), della legge n. 447/1995, secondo la quale i valori limite di emissione devono essere verificati in prossimità della sorgente stessa e non “in prossimità dei ricettori”, verrebbe meno la tutela predisposta dalla normativa sulle zone acustiche, pervenendosi all’irragionevole conseguenza che sarebbero tutelati dall’inquinamento acustico solo coloro che, pur abitando nella medesima area di classificazione acustica, si trovano nell’immediata vicinanza alla fonte sonora rispetto a coloro che abitano ad una maggiore distanza, ed al contempo si priverebbe la classificazione acustica delle zone circostanti alla fonte di emissione di qualsiasi valore precettivo e di tutela” e “la valutazione delle fonti di emissione deve essere effettuata tenendo conto della classificazione della zona in cui si trovano i ricettori sensibili e non già solo della classificazione della zona in cui è allocata la fonte di emissione sonora, essendo questa …. l’interpretazione che più di ogni altra permette di attribuire alle norme in questione un significato costituzionalmente orientato, idoneo a tutelare il principio di uguaglianza e il diritto alla salute dei privati cittadini dal momento che gli abitanti di tali zone dovrebbero subire un valore di emissione ben superiore rispetto a quello previsto per la propria zona acustica”. Non si vede ragione per discostarsi da tali conclusioni e a diversa opinione non conduce la lettura della sentenza del Consiglio di Stato n. 1081/2011, che prescinde da riferimenti al regolamento comunale ricordato dalla ricorrente.

Si aggiunga solamente, ad ulteriore supporto delle conclusioni suddette, che se*ratio* della l. 447/1995 é la protezione della salute umana dei danni conseguenti all’inquinamento acustico, appare logico che le misurazioni dello stesso siano effettuate presso coloro che ne sono potenziali soggetti e non presso le fonti di emissione sonore.

Il riferimento effettuato dalla ricorrente alla Norma UNI 10855 appare generico ed inidoneo a supportare le pretese avanzate con il motivo in esame.

8.2.4 Per quanto riguarda le censure relative all’asserita genericità delle prescrizioni contenute nell’AIA deve ricordarsi che, come correttamente replica la difesa di ARPAT, i valori di qualità sono stabiliti dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 in funzione della redazione dei piani comunali di classificazione acustica e rappresentano effettivamente obiettivi da raggiungere, diversificati a seconda delle aree in cui interviene la pianificazione. Proprio in funzione del raggiungimento di essi, nelle diverse aree oggetto di classificazione sono stabiliti diversi limiti di immissione ed emissione i quali rappresentano misure massime da rispettare, si sottolinea ancora, proprio per il raggiungimento degli stessi valori di qualità. In altri termini i valori di qualità sono un *prius*rispetto alla pianificazione e devono guidare il pianificatore nella classificazione del territorio; una volta effettuata quest’ultima, entrano in gioco i valori massimi di immissione e di emissione che devono essere rispettati nelle diverse classi del territorio così come individuate nell’allegato quattro al DPCM 14 novembre 1997. I valori di immissione e di emissione entrano quindi in gioco dopo l’avvenuta classificazione del territorio e rappresentano parametri da rispettare, sicché il richiamo agli stessi contenuto sia nell’AIA che nella diffida qui impugnata non appare per nulla generico ma concreto e specifico, e idoneo a determinare con precisione gli oneri che la ricorrente deve rispettare.

Quanto alle restanti censure contenute nel sottomotivo in esame, basti rilevare che ai sensi dell’art. 29 decies, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006, la procedura di diffida deve essere avviata “in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie”, ed è quanto accaduto nel caso di specie.

8.3 Il terzo motivo è infondato poiché la Provincia ha basato il proprio provvedimento sulle risultanze delle indagini svolte da ARPAT che sono richiamate nelle premesso del medesimo, e in particolare sulla relazione del 30 novembre 2011 trasmessa con nota 7 febbraio 2012, prot. 884, puntualmente citata nella diffida in questione.

8.4 Con il quarto motivo di gravame la ricorrente contesta la legittimità del PCCA del Comune di Lucca.

8.4.1 A tale proposito deve essere preliminarmente scrutinata l’eccezione di irricevibilità della censura formulata dalla Provincia di Lucca secondo la quale la sua impugnazione sarebbe tardiva poiché è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 25 novembre e conterrebbe prescrizioni immediatamente lesive.

L’eccezione deve essere disattesa poiché se è vero che il piano di classificazione acustica comunale contiene prescrizioni precise ed incondizionate nella loro applicazione, è però altrettanto vero che di tale lesività la ricorrente non era in grado di rendersi conto al momento della sua emanazione.

La giurisprudenza, in materia di individuazione del momento di decorrenza del termine decadenziale, è divisa tra una tesi secondo la quale a tal fine è sufficiente la percezione dell’esistenza di un provvedimento e degli elementi che ne rendono evidente la lesività (C.d.S. IV, 6 ottobre 2015 n. 4642), ed una tesi meno restrittiva secondo la quale il termine decadenziale inizia a decorrere dal momento di piena conoscenza integrale del contenuto dell’atto stesso, ivi compresa la sua motivazione, per evitare ricorsi “al buio” avverso provvedimenti conosciuti solo nel loro contenuto dispositivo (C.d.S. VI, 8 febbraio 2007 n. 522). Nel caso di specie non è però necessario, al fine della decisione sull’eccezione in esame, prendere posizione a favore dell’una o dell’altra tesi poiché anche accedendo a quella più restrittiva, ne risulta che il momento decadenziale non inizia a decorrere se l’interessato non ha conoscenza degli elementi che rendono evidente il carattere lesivo del provvedimento emanato.

Il piano comunale di classificazione acustica suddivide il territorio in diverse zone a ciascuna delle quali corrisponde l’attribuzione di una determinata classe, secondo quanto stabilito dal d.P.C.M. 14 novembre 1997. Ad ognuna delle classi di destinazione corrispondono determinati valori limite di emissione e di immissione del rumore secondo quanto specificato degli allegati 2 e 3 dello stesso decreto. Nessun dubbio quindi che il piano contenga prescrizioni incondizionate ed immediatamente applicabili; si ritiene tuttavia che la ricorrente, all’epoca dell’emanazione del PCCA di Lucca, non fosse in grado di rendersi conto del suo carattere poiché non vi era certezza in ordine alla metodologia di misurazione delle emissioni ed immissioni sonore e in particolare, come la ricorrente pretende, non vi era sicurezza se le stesse dovessero essere effettuate presso la fonte emittente ovvero presso il ricettore. Stante questa incertezza normativa il piano non poteva essere ritenuto lesivo dalla ricorrente; la lesività è apparsa indubitabile solo con l’emanazione della diffida odiernamente impugnata nella quale l’Amministrazione ha assunto una determinazione certa, e sfavorevole alla ricorrente, a presupposto della stessa. L’interesse ad agire avverso il piano comunale impugnato é quindi sorto in corrispondenza dell’emanazione di detto provvedimento poiché antecedentemente non era certa la metodologia legislativa di misurazione del rumore e conseguentemente non poteva pretendersi che la ricorrente fosse, a sua volta, certa della lesività delle prescrizioni contenute nel PCCA impugnato.

8.4.2 Nel merito la censura risulta fondata per i seguenti motivi.

In primo luogo non è contestata la preesistenza della cartiera rispetto alle abitazioni poste in prossimità della stessa, e in virtù della mancata contestazione tale dato deve essere assunto a fondamento della decisione da assumere ex art. 64, comma 2, c.p.a.. Sotto tale profilo risulta che il PCCA gravato non tiene in considerazione la preesistente destinazione d’uso del territorio e pertanto ha violato sia la normativa statale di cui all’art. 4, comma 1, lett. a] l. 447/1995, che quella regionale di cui all’art. 4, comma 1, L.R. 98/1998.

Inoltre è stato violato il principio posto dall’art. 1, comma terzo, dell’allegato 1 alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana 22 febbraio 2000, n. 77 che, nello stabilire criteri ed indirizzi per la pianificazione degli enti locali in materia, dispone che le Amministrazioni comunali nell’individuare le diverse classi da attribuire al territorio seguano, in assenza di altri vincoli che nel caso di specie non appaiono sussistere, “i confini naturali generati da discontinuità morfologiche del territorio”. Come correttamente lamenta la ricorrente, nella zona sud della cartiera la via Massagli rappresenta unico confine naturale del territorio ma immotivatamente non ne viene seguito il tracciato e irragionevolmente il piano enuclea un tassello di zona classificata in classe quarta.

L’ampia discrezionalità che guida le amministrazioni nella classificazione del territorio ai fini che qui interessano, così come in tutti gli atti di pianificazione del medesimo, non può arrivare fino al punto di obliterare il rispetto delle linee di indirizzo poste dagli atti sopraordinati e in particolare, dalla legge e dalle direttive regionali in materia. Le censure formulate della ricorrente a questo proposito colgono nel segno. Il ricorso pertanto deve essere accolto sotto i profili in esame, con la precisazione che essendo quello in esame un giudizio rientrante nella giurisdizione amministrativa di legittimità e non di merito, non è possibile fornire indicazioni all’Amministrazione comunale in ordine alla riclassificazione della zona che dovrà essere effettuata poiché questo compito rientra nell’ambito della discrezionalità che alla stessa permane in sede di riedizione del potere pianificatorio. Il Comune di Lucca dovrà però attenersi agli indirizzi contenuti nella presente sentenza e, in particolare, al rispetto della preesistente distinazione d’uso del territorio da pianificare nonché dei confini naturali nei momenti in cui le singole zone di classificazione vengono individuate.

L’annullamento vale nei limiti dedotti con il presente ricorso, ossia con riferimento alla parte del PCCA in cui è inserito lo stabilimento della ricorrente in classe quinta; l’Amministrazione resta comunque libera di procedere ad una più complessiva ripianificazione del territorio comunale ove questo si rendesse necessario per ragioni di coerenza complessiva. Trattasi di valutazione che rientra nella discrezionalità residua dell’Amministrazione stessa, in sede di riesercizio del proprio potere pianificatorio, e che esula dall’obbligo di conformazione alla presente decisione giudiziaria il quale risulta limitato alla classificazione erroneamente attribuita alla zona su cui insiste lo stabilimento dell’impresa ricorrente e dei territori circostanti.

Il ricorso deve quindi essere accolto nei termini suddetti, con annullamento dei provvedimenti impugnati ed assorbimento delle ulteriori censure poiché il loro eventuale accoglimento non apporterebbe ulteriori utilità alla ricorrente.

9. Il ricorso sub R.g. n. 497/2014 deve essere dichiarato improcedibile, poiché con l’accoglimento del gravame sub R.g. n. 614/2013 la ricorrente già realizza l’interesse azionato con il primo, tendente alla caducazione del PCCA approvato dal Comune di Lucca.

10. Il ricorso sub R.g. n. 1225/2014 deve a sua volta essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti con lo stesso impugnati poiché anche questi si basano sulla erronea classificazione acustica del territorio effettuata dal Comune di Lucca con il piano oggetto di annullamento ad esito dell’accoglimento del gravame sub R.g. n. 614/2013.

11. In conclusione, devono essere accolti i ricorsi sub RR.gg. nn. 614/2013 e 1225/2015 mentre deve essere dichiarato improcedibile il ricorso sub R.g. n. 497/2014.

Il pagamento delle spese processuali viene imputato al Comune di Lucca, a favore dell’impresa ricorrente, poiché la controversia è stata originata dall’errata classificazione acustica del territorio dal primo effettuata, e sono liquidate nella misura di € 9.000,00 (novemila/00) cui devono essere aggiunti gli accessori di legge; spese compensate per le altre controparti intimate in causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso sub R.g. n. 614/2013 e per l’effetto annulla gli atti impugnati; dichiara improcedibile il ricorso sub R.g. n. 497/2014; accoglie il ricorso sub R.g. n. 1225/2015 e per l’effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Lucca al pagamento delle spese processuali nella misura di € 9.000,00 (novemila/00) oltre accessori di legge; spese compensate per le altre controparti intimate in causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Carlo Testori, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)